



PROCEDURA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Innovazione Finanziaria Sim S.p.A.

Approvata dal consiglio d'amministrazione

in data 27 luglio 2018

Versione 3.0

Innovazione Finanziaria SIM S.p.A.

Sede Legale: Via F. Casati, 1/A - 20124 Milano, Italia – Sede Operativa: Via Desenzano, 2 - 20146 Milano, Italia
Tel +39.02.8344.1 – Fax +39.02.91.39.08.63 – Indirizzo PEC: innofinspa@legalmail.it
C.F. e P.IVA 09150670967 – REA 2072033 – CCIAA 09150670967
Iscrizione Albo SIM n° 291 delibera CONSOB n° 19510/2016 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Cap. Soc. 2.000.000 Euro I.V. – Socio Unico: Gruppo MutuiOnline S.p.A.
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Gruppo MutuiOnline S.p.A.

INDICE

1.	Premessa.....	4
2.	Fonti normative.....	4
3.	Obiettivi.....	4
4.	Soggetti coinvolti.....	4
5.	Classificazione Clienti - Sintesi della previsione normativa.....	5
6.	Classificazione del Cliente.....	6
7.	Modalità di classificazione.....	6

1. Premessa

Innovazione Finanziaria Sim S.p.A. (la “**SIM**” o la “**Società**”) con sede legale in Milano, via F. Casati, 1/A, e sede operativa in Milano, via Desenzano, 2, con numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano, C.F. e P.I. n. 09150670967, con capitale sociale di Euro 2.000.000 interamente versato, con socio unico e soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo MutuiOnline S.p.A..

La Sim è una società di intermediazione mobiliare con sede in Italia che svolge il servizio di collocamento senza assunzione a fermo né impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente di cui all'art. 1, co. 5, lett. c-*bis*) del D.Lgs. n. 58 del 1998, e il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 1, co. 6, lett a) del medesimo decreto (i “**Servizi**”). La Società è iscritta all'albo delle Sim con il n. 291 con delibera Consob n. 19510/2016, è iscritta alla sez. D del RUI con il n. D000546007 dal 1° aprile 2016 e aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia con il n. SIM0440.

Tramite il Sito la SIM offre, in aggiunta al servizio di investimento descritto poc'anzi, un servizio di comparazione di Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti accessibile a tutti gli utenti Internet ed un servizio di presentazione e promozione di prodotti assicurativi per conto di compagnie assicurative.

La SIM svolge inoltre l'attività di promozione e collocamento di servizi e prodotti bancari, assicurativi e di finanziamento nei limiti e con i requisiti imposti dalla normativa di settore ad essa applicabile; nonché, tramite il sito Internet www.confrontaconti.it, l'attività di confronto e promozione di prodotti di conto offerti delle banche convenzionate.

Tutti i termini con iniziale maiuscola, salvo quanto diversamente indicato, hanno il significato indicato nella normativa di riferimento.

2. Fonti normative

- D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – “**TUF**”).
- Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari – “**RI**”).
- Direttiva 2014/65/UE (“**MiFID II**”);
- Regolamento Delegato (UE) n. 565/2017.

3. Obiettivi

La presente procedura (la “**Procedura**”) descrive le modalità con cui la Società intende procedere alla classificazione della clientela in sede di apertura del rapporto contrattuale, e nel corso della esistenza dello stesso, individuando i soggetti responsabili del processo.

4. Soggetti coinvolti

Cliente:	il soggetto che accede al Servizio di Investimento della Società;
Consiglio di Amministrazione:	l'organo che strategicamente definisce la tipologia di clientela a cui è rivolto il servizio d'investimento;
Amministratore Delegato:	colui che verifica l'attuazione della strategia definita dal Consiglio di Amministrazione;

Direttore Operativo:	è il responsabile della procedura e della sua corretta attuazione;
Back Office:	l'ufficio che raccoglie e verifica le informazioni rese dal Cliente rilevanti ai fini della classificazione e che predispone la lettera di classificazione del Cliente.

5. Classificazione Clienti - Sintesi della previsione normativa

La normativa di riferimento distingue tra:

- a) “Clienti Professionali” (cfr. la Delibera Consob n. 20307/2018), inteso come il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato n. 3 del RI e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies, del TUF;
- b) “Clienti al Dettaglio”, intesi come tutti i clienti che non sono definiti come clienti professionali o controparti qualificate;
- c) “Controparti Qualificate”, si tratta dei clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, come definiti dall’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2) e 3), del TUF. Si tratta di una categoria che non afferisce al servizio di investimento prestato dalla SIM.

La classificazione nell’una o nell’altra categoria comporta a favore del cliente, a carico della SIM, un livello di “protezione” maggiore in termini di informazioni preliminari all’instaurazione del rapporto ed in corso di rapporto da parte della SIM.

L’Allegato N. 3 del RI prevede che i clienti professionali possano richiedere al prestatore del servizio un trattamento quale cliente al dettaglio e gli intermediari possano convenire di fornire loro un livello più elevato di protezione.

Quando il cliente è un’impresa come definita nell’Allegato N. 3, par. I, del RI, l’intermediario deve informarla, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, essa viene considerata di diritto un cliente professionale e verrà trattata come tale a meno che l’intermediario e il cliente convengano diversamente.

L’intermediario deve inoltre informare il cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell’accordo per ottenere un maggior livello di protezione. Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

Gli intermediari possono trattare i clienti diversi da quelli inclusi nell’Allegato 3, Sezione I, del RI, che ne facciano espressa richiesta, come clienti professionali, purché siano rispettati i criteri e le procedure menzionati nell’Allegato 3, Sezione II, par. II.2 del RI. Non è comunque consentito presumere che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie elencate alla sezione I.

6. Classificazione del Cliente

La Società in sede di prima applicazione del proprio piano industriale ha ritenuto di indirizzare il servizio di investimento prestato ai soli Clienti al Dettaglio e tra questi ai soli clienti persone fisiche escludendo quindi qualsiasi persona giuridica.

La Società pertanto ha escluso che una persona fisica possa chiedere di essere classificata come Cliente Professionale e viceversa che una persona giuridica possa chiedere di essere classificata come Cliente al Dettaglio.

7. Modalità di classificazione

La Società, tenuto conto di quanto indicato al paragrafo 6, informa i propri potenziali Clienti che il servizio è rivolto ai soli Clienti al dettaglio persone fisiche, e che non è possibile – neppure a richiesta – beneficiare di una classificazione diversa. Già all’atto della registrazione nell’area privata del sito Internet della SIM, quindi nel Contratto, il Cliente è informato del fatto che la Società considera tutti i propri Clienti come Clienti al Dettaglio. Non potrà essere quindi accettata la sottoscrizione di un contratto da parte di un soggetto che faccia richiesta una classificazione diversa.